

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1113/89 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/77 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 765/89 <sup>(5)</sup>, ha istituito un prelievo di corresponsabilità applicabile sino alla fine della campagna lattiera 1989/1990 e gravante, in linea di massima, sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie e su talune vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria;

considerando che, data l'evoluzione della situazione del mercato, conviene fissare per la campagna 1989/1990 il tasso del prelievo all'1,5 % del prezzo indicativo del latte; che la riduzione del prezzo d'intervento del burro rende necessario che si riduca ulteriormente l'onere che il tasso del prelievo di corresponsabilità fa gravare sui piccoli produttori e che tale onere sia soppresso nelle zone svantaggiate; che conviene infine che le presenti disposizioni si applichino dal 1° aprile 1989, data in cui è avvenuta la prima riduzione del prezzo d'intervento del burro,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1079/77 è così modificato:

1) All'articolo 1:

a) Al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«A decorrere dal 1° aprile 1989 il prelievo non è riscosso nelle summenzionate zone svantaggiate.»

b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Per i produttori il cui quantitativo di riferimento reale disponibile, previa deduzione dei quantitativi sospesi a norma del regolamento (CEE) n. 775/87 <sup>(1)</sup> è inferiore o uguale a 60 000 kg per il periodo in questione del regime del prelievo supplementare, beneficiano di una riduzione di 0,5 punti del prelievo risultante dall'articolo 2 del presente regolamento.

Tuttavia, durante il sesto periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare, anche i produttori le cui consegne effettive durante il quarto periodo di applicazione di questo regime sono inferiori o uguali a 60 000 kg beneficiano della riduzione summenzionata se la loro situazione non è disciplinata dal primo comma.

<sup>(1)</sup> GU n. L 78 du 20. 3. 1987, pag. 5.»

2) All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«11. A decorrere dal 1° aprile 1989 e per la campagna lattiera 1989/1990, il prelievo è fissato all'1,5 % del prezzo indicativo del latte.»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARRIONUEVO PEÑA

<sup>(1)</sup> GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 38.<sup>(2)</sup> Parere reso il 13 aprile 1989 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).<sup>(3)</sup> Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).<sup>(4)</sup> GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 5.